

Codice DB1413

D.D. 12 luglio 2012, n. 1826

R.D. 523/1904, D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R. Autorizzazione idraulica n. 52/12 relativa alla realizzazione di un ponte sul rio Meggiana nell'ambito dei lavori di adeguamento, consolidamento e messa in sicurezza della S.P. 66 di Macugnaga - 3[^] Stralcio - nel Comune di Piedimulera (VB). Richiedente: Provincia del Verbano Cusio Ossola (VB).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Provincia del Verbano Cusio Ossola con sede legale in via dell'Industria, 25 a Verbania alla realizzazione di un nuovo ponte sul rio Meggiana nel comune di Piedimulera (VB) nell'ambito del progetto dei "Lavori di adeguamento, consolidamento e messa in sicurezza – 3° Stralcio – Vallone di Meggiana – S.P. 66 di Macugnaga", nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel progetto esecutivo approvato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con Determinazione Dirigenziale del IV Settore n. 396 del 27.01.2012, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- in fase esecutiva dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e alla D.G.R. n. 4-3084 del 12.12.2011 in materia di prevenzione del rischio sismico;

2. Di dare atto che le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ai sensi del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole